



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno

Il Procuratore della Repubblica

Direttiva n. 1502/26 del - 3 GIU. 2026

Ai Procuratori Aggiunti della Repubblica

ai Sostituti Procuratori della Repubblica

*al Signor Questore
di Salerno*

*al Comandante Provinciale dei Carabinieri
di Salerno*

*al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza
di Salerno*

*al Comandante della Capitaneria di Porto
di Salerno*

1

*al Comandante Provinciale dei Carabinieri Forestali
di Salerno*

*al Dirigente della Sezione della Polizia Stradale
di Salerno*

*al Dirigente della Sezione Operativa D.I.A.
di Salerno*

*al Comandante della Sezione Anticrimine (R.O.S.)
dei Carabinieri di Salerno*

*al Dirigente della Agenzia delle Dogane
di Salerno*

*al Dirigente del C.O.A. della Polizia Stradale
di Sala Consilina*

*al Comandante del Nucleo Antifrodi
dei Carabinieri di Salerno*

*al Comandante la Sezione Operativa Navale
della Guardia di Finanza di Salerno*

*al Comandante del N.O.E.
di Salerno*

*al Comandante del N.A.S.
di Salerno*

*al Comandante del Nucleo Ispettorato Lavoro
dei Carabinieri di Salerno*

*ai Comandanti delle Polizie Municipali e Locali
del Circondario di Salerno
per il tramite del Prefetto di Salerno*

*ai Responsabili delle Sezioni di Polizia Giudiziaria
Carabinieri
Polizia di Stato
Guardia di Finanza
sede*

Oggetto: Direttiva concernente l'applicazione del cd. "Decreto sicurezza 2026", relativamente all'iscrizione nel nuovo Registro Mod. 45 bis e all'istituto del "fermo di prevenzione"
--

Premesso che:

- le novità più importati, tra quelle apportate sul piano sostanziale e soprattutto processuale, dall'ultimo decreto - legge 24 febbraio 2026, n. 23, come convertito con legge 24 aprile 2026, n. 54 (cd **Decreto Sicurezza 2026**), entrato in vigore alla data del 24.4.2026, sono due: il fermo di prevenzione e il cd. Modello 45 *bis* (ovvero l'iscrizione in presenza di una causa di giustificazione);
- entrambi i nuovi istituti processuali pongono una serie di aspetti problematici, che, dapprima, la Polizia Giudiziaria (specie per il fermo) e, poi, questo ufficio dovranno necessariamente risolvere in sede prima applicazione.

Di qui l'esigenza della presente direttiva, indirizzata sia ai magistrati dell'Ufficio di Procura, che alla Polizia Giudiziaria.

1.A) Iscrizione e attività di indagine in presenza di cause di giustificazione (Mod. 45 bis)

Il quadro normativo:

Art. 335 c.p.p.

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa, contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell'iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

1-bis. Il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-bis.1. Tuttavia, quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il pubblico ministero procede all'annotazione preliminare, in separato modello, del nome della persona cui è attribuito il fatto medesimo. In tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all'atto di disporre l'iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

2. Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni.

3. Ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta.

3-bis. Se sussistono specifiche esigenze attinenti all'attività di indagine, il pubblico ministero, nel decidere sulla richiesta, può disporre, con decreto motivato, il segreto sulle iscrizioni per un periodo non superiore a tre mesi e non rinnovabile.

3-ter. Senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento circa lo stato del medesimo.

Premesso, in diritto, che:

- l'art. 12 del "decreto sicurezza" introduce nel codice di rito un inedito subprocedimento investigativo per i fatti commessi in presenza di una causa di giustificazione, definendone i presupposti e regolandone le garanzie, i tempi e le modalità operative;
- l'art. 12, comma 1, modifica l'art. 335 cod. proc. pen., introducendo al suo interno il nuovo comma 1-bis.1, in forza del quale «**quando appare evidente**» che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione, il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito è oggetto, non di iscrizione nel Registro Mod. 21 del pubblico ministero, ma di mera «annotazione preliminare» in un separato e nuovo Mod. 45 bis;
- la Cassazione ha precisato che l'obbligo del pubblico ministero di iscrivere nel registro delle notizie di reato il nome della persona alla quale lo stesso è attribuito sussiste, ai sensi dell'art. 335, comma 1-bis, cod. proc. pen., solo qualora siano stati acquisiti indizi, i quali, pur non dovendo avere lo spessore di quelli che legittimano l'emissione di provvedimenti restrittivi, devono possedere una significativa capacità di individuare un nucleo di condotta attribuita a quella persona, sicché non può riconoscersi rilievo a meri sospetti di coinvolgimento nel reato.
- deve procedersi ad annotazione preliminare solo qualora l'apparente evidenza investa una causa di giustificazione tecnicamente intesa; il riferimento è, anzitutto, alle **scriminanti comuni** previste dagli artt. 50 (consenso dell'avente diritto), 51 (esercizio di un diritto o adempimento di un dovere) 52 (legittima difesa), 53 (uso legittimo delle armi) e 54 (stato di necessità) cod. pen.; ma anche alle **attività sotto copertura** svolte dalla polizia giudiziaria per il contrasto dei reati indicati e alle condizioni previste dall'art. 9 legge 16 marzo 2006, n. 146 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001») e alla speciale causa di giustificazione prevista, per gli **agenti dei Servizi di informazione**, dall'art. 17 legge 3 agosto 2007, n.124 («Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto»).
- restano fuori dai casi che impongono al pubblico ministero di procedere con l'annotazione preliminare, invece, l'evidenza della sussistenza di **scusanti**, che, senza incidere, sul fatto oggettivo, escludono la colpevolezza per mancanza di rimproverabilità dell'agente (ad esempio, quella prevista dall'art. 384, comma primo, cod. pen.) e le **cause di esclusione della pena**, che permettono di rinunciare, per ragioni di opportunità, alla sanzione, pur a fronte di un fatto tipico, antigiusuridico e colpevole (ad esempio, quella prevista, per i reati contro il patrimonio commessi dai prossimi congiunti, dall'art. 649 cod. pen., e la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen.)

- il nuovo art. 335, comma 1-*bis*.1, prevede espressamente che, per procedere all'annotazione preliminare, il fatto sia compiuto "in presenza" di una causa di giustificazione; dunque non può assumere rilievo, al fine di escludere l'obbligo di iscrizione soggettiva, l'emergenza di mere **scriminanti putative** (art. 59, comma quarto, cod. pen.) ovvero quei casi dubbi in cui si debba procedere ad accertamenti al fine di verificare se l'autore del fatto abbia colposamente ecceduto i limiti entro i quali la stessa poteva operare (responsabilità per **eccesso colposo** ex art. 55 cod. pen.);

Premesso, in fatto, che:

- con Decreto Ministeriale 22 aprile 2026 è stato istituito il Registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 cod. proc. pen. con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari denominato Mod. 45 *bis* (attuato presso questa Procura con decreto n. 58/2026 dell'8.5.2026), che sarà tenuto in forma cartacea;
- il Responsabile del Re.Ge. sarà tenuto alle necessarie annotazioni sulla base di quanto già disposto con il decreto n. 58/2026 dell'8.5.2026;

Tanto premesso,

dispone che:

- 1) **la Polizia giudiziaria nella redazione della CNR evidenzierà, con precisione e nel solco delle indicazioni sopra evidenziate in premessa, la sussistenza di eventuali cause di giustificazioni ovvero sia che la persona cui è attribuito il fatto-reato, lo abbia compiuto in presenza di una causa di giustificazione;**
- 2) **il P.M. ¹ iscriverà la CNR di cui al punto che precede nell'apposito Registro Mod. 45 *bis* ² in presenza dei seguenti presupposti:**
 - a) **la presenza di una notizia di reato che, superando i crismi dettati dall'art. 335, comma 1, cod. proc. pen., dovrebbe essere iscritta nell'apposito registro delle notizie di reato;**
 - b) **la sussistenza di indizi che militano per l'attribuzione del fatto a un determinato autore, altrimenti la notizia essendo destinata ad essere iscritta nel registro a carico di ignoti (mod. 44);**
 - c) **la presenza di una "causa di giustificazione", quest'ultima apprezzata *ictu oculi* dall'autorità procedente, in ossequio al parametro valutativo della "apparente evidenza", dovendosi intendere tale parametro almeno a un "livello di accertamento di rango analogo a quello indiziario".**

4

1.B) La procedura e le garanzie del Mod. 45 bis

Il quadro normativo:

¹ Nel caso del nostro Ufficio, competerà al Procuratore ovvero ai Procuratori Aggiunti ovvero ai Sostituti di turno esterno, disporre l'iscrizione nel registro a Mod. 45 bis secondo le regole generali previste, per le iscrizioni ordinarie ovvero per quelle urgenti, dal Programma Organizzativo in vigore.

² All'uopo si impone una modifica della scheda di iscrizione con l'inserimento di una nuova casella, accanto a quella Mod. 45, con l'indicazione espressa Mod. 45 *bis*.

Art. 335 quinquies c.p.p.

1. Nei casi di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, alla persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione si applicano le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa.
2. Nei medesimi casi di cui al comma 1, quando non è necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, il pubblico ministero assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione senza ritardo e comunque entro trenta giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. Nei casi in cui ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, compresi quelli da svolgere con le forme di cui all'articolo 360, il pubblico ministero provvede senza ritardo e comunque entro centoventi giorni dall'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1. All'esito, ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo, assume le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione entro il termine di ulteriori trenta giorni.
3. Quando si procede ad incidente probatorio il pubblico ministero provvede all'iscrizione del nome della persona nel registro di cui all'articolo 335, comma 1-bis.
4. Se il pubblico ministero procede all'iscrizione ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis, i termini di cui all'articolo 405 decorrono dalla data dell'annotazione preliminare ai sensi dell'articolo 335, comma 1-bis.1.

Premesso, in diritto, che:

- il nuovo art. 335-quinquies cod. proc. pen., inserito dall'art. 12, comma 2, del “decreto sicurezza”, stabilisce che **la persona annotata gode dello stesso status dell'indagato**;
- il nuovo art. 335-quinquies cod. proc. pen. prevede che il pubblico ministero, nel caso in cui non ritenga necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti, **senza ritardo** e comunque nel termine di **trenta giorni**, debba assumere le proprie determinazioni in ordine alla **richiesta di archiviazione**;
- qualora, invece, il pubblico ministero intenda svolgere ulteriori accertamenti, ha **centoventi giorni** per il loro compimento, scaduti i quali, deve determinarsi, alternativamente, per l'iscrizione dell'annotato nel registro delle notizie di reato ovvero, entro il termine di ulteriori trenta giorni, per la richiesta di archiviazione;
- mentre gli accertamenti tecnici non ripetibili da svolgere nelle forme dell'**art. 360 cod. proc. pen.** (quali, solitamente, gli **accertamenti autoptici**) possono essere compiuti anche nei confronti del mero annotato, qualora si proceda a **incidente probatorio**, la persona deve essere necessariamente iscritta nel registro delle notizie di reato;
- se il pubblico ministero procede all'iscrizione soggettiva, i termini per la conclusione delle indagini, di cui all'art. 405 cod. proc. pen., decorrono non dalla data di quest'ultima iscrizione, ma da quella precedente in cui è avvenuta l'annotazione preliminare (**retrodatazione ex lege**);

5

Tanto premesso,

dispone che:

- 1) **il riferimento all'obbligo del pubblico ministero di “assumere le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione” impone di intendere come atto definitorio del procedimento la richiesta di archiviazione da depositare al GIP**, anche se il fascicolo è iscritto a mod. 45 *bis* (il titolo posto a fondamento della richiesta di archiviazione riposa nel disposto dell'art. 408 cod. proc. pen., in quanto, nell'evidente presenza di una scriminante, non è possibile formulare una «ragionevole previsione di condanna»);
- 2) nel caso in cui, nel termine di trenta giorni concesso all'organo inquirente per le sue prime determinazioni, si verifichi **altra causa che impone di procedere con la richiesta di**

archiviazione (si pensi alla remissione di querela ovvero alla morte del reo), **il pubblico ministero potrà ugualmente avanzare una richiesta di archiviazione per tali ultime ragioni**, richiamando, questa volta, il disposto dell'art. 411 cod. proc. pen., **senza essere tenuto al previo "mutamento" della registrazione dell'annotato**;

- 3) se il pubblico ministero procede all'iscrizione soggettiva, i termini per la conclusione delle indagini, di cui all'art. 405 cod. proc. pen., decorrono non dalla data di quest'ultima iscrizione, ma da quella precedente in cui è avvenuta l'annotazione preliminare (**retrodatazione ex lege**);
- 4) quando il pubblico ministero si determini alla **richiesta di archiviazione**, valgono le norme che regolano, in via ordinaria, siffatto epilogo procedurale, richiamato espressamente dall'art. 335-*quinquies*, comma 2, cod. proc. pen.; pertanto il P.M., quanto procede alla richiesta di archiviazione dell'annotato, se richiesto dalla p.o. deve procedere a tutti i **diritti informativi e partecipativi della persona offesa ex art. 408 c.p.p.**

2) Il fermo di prevenzione (art. 7, comma 2, introduttivo dell'art. 11 bis)

Il complessivo quadro normativo:

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1978, n. 59 "Norme penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati.", convertito con modificazioni dalla L. 18 maggio 1978, n. 191 (in G.U. 19/05/1978, n.137). (*Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/04/2026*)

Art. 11

Gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità ed ivi trattenerlo per il tempo strettamente necessario al solo fine dell'identificazione e comunque non oltre le ventiquattro ore.

La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.

Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data immediata notizia al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi precedenti, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al procuratore della Repubblica è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto

Art. 11-bis

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, nel corso di specifiche operazioni di polizia svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica, gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici persone rispetto alle quali, in relazione a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di elementi di fatto, anche desunti dal possesso di taluno degli strumenti, degli oggetti e dei materiali indicati agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110 ³, e agli articoli 5 e 5-bis della legge

³ armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona, nonché i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser (art. 4);

arma per cui non è ammessa licenza, compresi gli strumenti con lama a due tagli e a punta acuta, strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, *muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama*, nonché strumenti dotati di lama

22 maggio 1975, n. 152⁴, o dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni, sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione, e ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore.

Dell'ora in cui è stato compiuto l'accompagnamento e delle condizioni di cui al comma 1 è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se riconosce che queste non ricorrono, ordina il rilascio della persona accompagnata.

Al pubblico ministero è data altresì immediata notizia del rilascio della persona accompagnata e dell'ora in cui è avvenuto.

.... Omissis

Premesso, in diritto, che:

- il nuovo art. 11-bis, introduce uno strumento che consente alla polizia di praticare una temporanea privazione della libertà personale, al fine di prevenire fenomeni di violenza durante manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico: Si tratta, dunque, di una forma anticipata di tutela dell'ordine pubblico; la nuova norma è stata collocata a seguire quella già originariamente prevista dal d.l. n. 59 del 1978 cit. per regolare altra misura coercitiva di polizia, il c.d. "fermo di identificazione"; entrambi gli strumenti sopra menzionati appartengono alle misure di prevenzione atipiche, ma, mentre il primo è funzionale all'esigenza identificativa di uno specifico soggetto non collaborativo, il secondo è funzionale ad una più generale esigenza di sicurezza pubblica;
- nel dettaglio, secondo l'art. 11-bis d.l. n. 59 del 1978, prevede i seguenti **elementi costitutivi**:
 - a) il contesto ambientale: questo deve essere circoscritto alle sole operazioni di polizia disposte nel corso di manifestazioni pubbliche svolte nell'ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica disposti in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.
 - b) l'uso della forza: l'accompagnamento e il trattenimento presso gli uffici: gli ufficiali e gli agenti di polizia possono accompagnare nei propri uffici e trattenervi il soggetto; sul punto la giurisprudenza di legittimità – chiaramente formatasi sul parallelo istituto del fermo per identificazione – ha chiarito che polizia, può usare un mezzo di coazione fisica, come la forza muscolare, ove a tale accompagnamento venga opposta resistenza, anche meramente passiva; l'uso della forza deve però essere rigorosamente proporzionato al tipo ed al grado della resistenza opposta⁵.
 - c) il tempo del trattenimento: questo deve essere strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e, comunque, non oltre le dodici ore;
 - d) il giudizio di pericolosità attuale per l'ordine e la sicurezza pubblica: questo deve correlato a specifiche e concrete circostanze di tempo e di luogo e sulla base di specifici elementi di

affidata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti (art. 4 bis).

⁴ caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico (art. 5):

razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile o in grado di nebulizzare gas contenenti principi attivi urticanti, ovvero bastoni, mazze, oggetti contundenti o, comunque, atti a offendere (art. 5 bis).

⁵ Anche la giurisprudenza della Corte EDU, sempre su fermo di identificazione ex art. 11 cit., ha ritenuto che la privazione della libertà personale fosse giustificata ai sensi dell'art. 5 § 1 lett. b) CEDU, nella parte in cui consente la detenzione «per garantire l'esecuzione di una obbligazione prescritta dalla legge».

fatto, sussiste un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione; il giudizio di pericolosità della persona deve essere basato su specifiche e concrete circostanze spazio-temporali, da valutare unitamente a elementi di fatto anche (quindi non necessariamente) desunti dal possesso di armi od oggetti atti ad offendere, armi per cui non è ammessa licenza e particolari strumenti da punta e taglio, ovvero, alternativamente rispetto al possesso degli strumenti indicati al punto che precede, dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni;

- i controlli sull'operato della polizia sono affidati al pubblico ministero, al quale devono essere immediatamente comunicate le condizioni che hanno determinato l'accompagnamento coattivo e l'ora in cui lo stesso è stato eseguito; se il pubblico ministero ritiene che non sussistano le condizioni di legge, ordina il **rilascio** della persona accompagnata, dovendo essere data immediata notizia alla medesima autorità giudiziaria, da parte della polizia, anche del rilascio medesimo e dell'ora in cui questo è avvenuto.

Tanto premesso, al fine di superare le criticità operative ragionevolmente preventivabili in occasione delle prime applicazione del nuovo istituto,

si invitano le Forze di Polizia:

- a) **a munirsi della disponibilità immediata e sul luogo di operazione di un accesso a banche dati** aggiornate dalle quali ricavare i precedenti del soggetto pericoloso fermato, perché occorre verificare se lo stesso annoveri precedenti giudiziari o anche solo segnalazioni di polizia per reati violenti commessi nel quinquennio nel corso delle manifestazioni; in tal senso quantomeno l'accesso allo SDI è indispensabile;
- b) **a predisporre**, in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, **servizi di prevenzione e ordine pubblico idonei a poter disporre in quel contesto ambientale**, particolarmente critico, **perquisizioni (ai sensi dell'art. 4 della legge n. 152 del 1975) e sequestri nei confronti di numerosi soggetti attenzionati** (con cd. "operazioni di filtraggio"), al fine di rinvenire quegli oggetti che legittimerebbero, di per sé, l'applicazione del fermo di prevenzione;
- c) **a individuare uffici di polizia prossimi, dotati quantomeno di locali idonei, ove condurre e trattenere il soggetto fermato** in regime di sicurezza suo e di terzi;

dispone, inoltre, che:

- 1) **il P.M. destinatario della notizia del compiuto accompagnamento** e delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 11 *bis* deve individuarsi nel **P.M. di turno esterno**, atteso il termine stringente *ad horas*; le forze di polizia dovranno, pertanto, necessariamente mettersi in contatto con il P.M. di turno esterno e con lo stesso interloquire, come di fatto già avviene per il fermo per identificazione;
- 2) **le modalità comunicative** da parte degli ufficiali ed agenti di polizia devono necessariamente avvenire **telefonticamente**, almeno nel momento iniziale; alla comunicazione telefonica seguiranno poi gli atti formali contenenti tutte le informazioni richieste dall'art. 11 bis; agli stessi atti deve essere allegato anche il verbale di accompagnamento e trattenimento; di tutta questa attività la Polizia operante dovrà darne atto con apposito verbale (del quale appare opportuno rilasciare copia all'interessato, nonostante il silenzio della legge sul punto), che farà sottoscrivere all'interessato e che trasmetterà alla Procura, una volta espletati tutti gli accertamenti;

- 3) le **determinazioni del P.M. di turno**, una volta investito dalle questione dalla polizia operante, saranno **riportate formalmente negli atti meglio indicati al punto che precede**, sia in caso di riconoscimento dei presupposti per il fermo di prevenzione, sia nel caso di mancato riconoscimento, nel quale ultimo caso deve annotarsi anche l'immediata rilascio del fermato;
- 4) il **P.M. destinatario della notizia del rilascio della persona accompagnata** e dell'ora del in cui ciò è avvenuto, per evidente simmetria, non può che essere ancora il **P.M. di turno esterno**;
- 5) se gli accertamenti non condurranno all'acquisizione di una compiuta notizia di reato, gli atti trasmessi saranno **iscritti a Mod. 45** ("**atti relativi al fermo di prevenzione disposto nei confronti di Mario Rossi**") e gestiti come tali, alla stregua delle prassi consolidate in materia di fermo per identificazione (ovvero definiti con autoarchiviazione del P.M.); in questo caso il procedimento penale iscritto seguirà le regole definitorie tipiche di quel Registro;
- 6) **se, invece, tali accertamenti daranno luogo anche all'acquisizione di una compiuta notizia di reato**, con eventuale sequestro di iniziativa, **la polizia giudiziaria procedente dovrà depositare l'apposita autonoma CNR sul portale della Procura**, con atti separati rispetto a quelli del fermo di prevenzione; si formeranno, quindi, in questo caso due fascicoli: il primo a Mod. 21 per il reato configurabile a carico del fermato (ad es. art. 4 *bis* a carico di Mario Rossi); il secondo da Mod 45 (atti relativi al fermo di prevenzione di Mario Rossi);
- 7) **gli atti che saranno iscritti a Mod. 45 saranno assegnati** – in ogni caso e a prescindere dalla data di deposito degli stessi, che dovrà comunque essere tempestiva – **al Sostituto di turno che ha ricevuto la prima notizia dell'avvenuto fermo di prevenzione.**

Si allega nuovo modello della scheda di iscrizione, con l'aggiunta dell'annotazione Mod. 45 *bis*, da utilizzare a far tempo dall'esecutività della presente Direttiva.

La presente Direttiva ha efficacia immediata e sarà pubblicata sul sito dell'ufficio nell'apposita partizione "provvedimenti organizzativi e direttive" ed inserita anche fra le *news*.

Salerno,

IL PROCURATORE AGGIUNTO
Rocco Alfano
Coordinatore Ufficio Studi e documentazione

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Raffaele Cantone

☐ Ricerca Precedente _____
☐ Art. 11 c.p.p.

☐ Urgenze _____
Notizia di reato pervenuta il _____ (dir. n. 1609/23)

CODICE ROSSO

☐ ai fini dell'art. 362, co 1° ter c.p.p. ☐ ai fini dell'art. 362 bis c.p.p. ☐ pervenuta assunzione informazioni ex art. 362, co 1-ter c.p.p.
☐ vi è richiesta della P.O. di essere sentita personalmente dal P.M.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO

Al Registro Generale - SEDE

Vista l'allegata informativa/querela:

☐ valida precedente iscrizione/proposta di iscrizione ☐ valida annotazione preliminare ☐ si iscriva come segue:

☐ Mod. 21	☐ Mod. 44	☐ Mod.45 ☐ Mod.45 bis	☐ Mod. 46	☐ Mod. 21 bis	☐ Mod. 44 GDP
☐ P.D. Decr. Pen.	☐ P.D. 415 bis	☐ P.D. mod. 45 Arch.	☐ P.D. mod. 44 Arch.	☐ Per competenza _____	

indagato/i: _____

persona/e offesa/e: _____

☐ avviso p.o. (art. 408 c.p.p.)

☐ cfr. informativa/querela per le generalità

☐ reato/i: _____

☐ oggetto del fascicolo (per i mod. 45 e 46)

Luogo e data del reato ☐ accertato ☐ commesso il _____
in _____

☐ Procedimento a trattazione **prioritaria**

Si assegni:

1° DIPARTIMENTO				DIREZIONE DISTRETTUALE	
☐ 1ª Sezione		DIREZIONE DISTRETTUALE ANTIMAFIA		☐ 2ª sezione	☐ 3ª sezione
☐ 1° gruppo	☐ 2° gruppo	☐ 3° gruppo	☐ 4° gruppo		
Agro Nocerino – sarnese	Salerno Costiera Cilento Piana del Sele	Mafie straniere e delitti di tratta	Traffico organizzato Rifiuti	Reati di terrorismo contro l'ordine pubblico	Reati di criminalità informatica tutela riservatezza dati sensibili

2° DIPARTIMENTO					
PROCURA ORDINARIA					
☐ 1ª sezione	☐ 2ª sezione		☐ 3ª sezione		
☐ 1° gruppo	☐ 1° gruppo	2° gruppo	☐ 1° gruppo	☐ 2° gruppo	☐ 3° gruppo
Reati contro P.A. tutela ambiente patrimonio culturale	Reati contro l'economia	Reati materia sicurezza lavoro reati colposi	Reati di violenza di genere e di codice rosso	Reati di sfruttamento delle persone	Reati di criminalità urbana
☐ 1ª macroarea ☐ 2ª macroarea ☐ 3ª macroarea					

☐ Generica ☐ VPO

☐ termine scadenza indagini mesi 18 ex art 407 co. 2 c.p.p. ☐ fascicolo senza sospensione feriale dei termini (reati associativi)

☐ In automatico ☐ a questo P.A. (P.D.) ☐ al P.M. di turno solo per le valutazioni urgenti ex art. 362, co 1° ter c.p.p. sulla escussione della P.O.
☐ al dott. _____

☐ con **periodica interlocuzione informativa ai sensi dell'art. 22 Circ. CSM** sull'organizzazione uffici di Procura del 3.7.24 e succ. mod.

Salerno, _____